

# TRIBUNALE DI AVELLINO

DECRETO N. 99/2018

## PROSPETTO DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER IL PERIODO FERIALE DELL'ANNO 2018

- 1) Il presente prospetto di organizzazione del lavoro per il periodo feriale, corrente per quest'anno dal 27 luglio al 3 settembre, così come previsto dal con decreto del Ministro della Giustizia in data 24 gennaio 2018, consegue a consultazione dei magistrati dell'ufficio;
- 2) L'organizzazione si ispira alle prescrizioni di legge, nonché ai criteri ed alle prescrizioni dettati dal CSM in materia di godimento delle ferie, da ultime, con le Circolari del 23 marzo 2017 prot. N. P4880, del 25 Marzo 2015, la prot. N. 6199/2015, dettata in tema di regolamentazione delle ferie dei magistrati e la prot. N. 6262/2015, dettata in tema di misure organizzative in materia di ferie dei magistrati, e con la "nota ricognitiva delle circolari e delle delibere del CSM in tema di ferie" del 21 Aprile 2016 (prot. 7774/2016);  
quindi:
  - a) alla costituzione di una sezione feriale unica ed all'esigenza di rapportare al necessario il numero dei magistrati che la compongono, tenendo conto delle necessità dell'ufficio desumibili dalle esperienze dei periodi feriali degli anni precedenti, nonché delle esigenze di nuova emergenza, inserendo quindi in sezione feriale un numero di magistrati *effettivamente funzionale alle esigenze dell'ufficio e non sovrabbondante rispetto alle stesse, dovendo i magistrati fruire nel periodo feriale di un numero di giorni di ferie certamente non inferiore al numero di 15, tranne eccezioni adeguatamente giustificate* (così la suddetta nota ricognitiva del CSM);

- b) alle disponibilità manifestate dai magistrati del Tribunale, negli ovvi limiti di compatibilità con i primi due criteri, tenendo conto del numero di ferie residue di ciascun magistrato e, nel caso di espressioni di preferenza relative allo stesso periodo, tenendo conto, nell'ordine, dell'anzianità nell'ufficio e nel ruolo;
- c) ad assicurare sempre la presenza di magistrati titolari, od almeno esperti, del lavoro penale dibattimentale, del G.I.P., del settore lavoro e di quello fallimentare, vista la specificità delle suddette materie;
- d) alla necessità di consentire l'effettività del godimento delle ferie del magistrato - affermata e precisata dalle suddette circolari emesse dal CSM in materia - quale diritto irrinunciabile.
- 3) Sotto tale ultimo aspetto, da intendersi soprattutto nel senso che al magistrato in ferie non va richiesta alcuna attività lavorativa, va detto che la Circolare prot. 6262/2015 ha stabilito - e lo ha ribadito con precisazioni la "nota ricognitiva" del 21 aprile 2016 - che a tal fine va condotta idonea programmazione dei calendari e dei ruoli delle udienze del mese di Luglio in modo che venga concesso, prima dell'inizio del periodo feriale, un congruo periodo di avvicinamento alle ferie (c.d. periodo di distacco) per consentire il deposito dei provvedimenti e le ulteriori attività connesse; analoga programmazione dovrà riguardare i ruoli delle udienze nel periodo immediatamente successivo a quello feriale, anche in tal caso prevedendo un congruo periodo (c.d. di rientro) funzionale al deposito dei provvedimenti incamerati nel periodo feriale (od immediatamente prima) ed all'attività di studio necessaria alla ripresa del periodo ordinario.
- 4) Pertanto, in esecuzione di tali principi, il Presidente del Tribunale, con decreto n. 94 del 2018, cui si rinvia, ha previsto la sospensione delle udienze ordinarie dal 20 al 26 Luglio e dal 4 al 10 Settembre, autorizzando i giudici a non fissare, ovvero a differire, le udienze ordinarie nei periodi suddetti, disponendo altresì che i giorni di udienza, fissati come da calendario, siano destinati alla trattazione delle urgenze, individuate in analogia

con i procedimenti da trattarsi durante la sospensione feriale ed assegnati secondo gli ordinari criteri tabellari. E' bene chiarire (come da nota ricognitiva del CSM) che nei periodi di distacco e di rientro i magistrati non sono in congedo e quindi dovranno essere immediatamente reperibili e comunque assicurare la presenza per i turni già stabiliti in via ordinaria per le direttissime.

- 5) Le funzioni di Presidente del Tribunale verranno svolte dallo stesso Presidente del Tribunale, nonché dai Presidenti di sezione del Tribunale che hanno manifestato volontà di essere in servizio in quel periodo, nonché dal giudice più anziano in servizio nei periodi in cui il Presidente del Tribunale ed i presidenti di sezione siano in ferie. Tutti i predetti uniranno al compito di Presidente del Tribunale anche quello di Presidente della sezione unica feriale.
- 6) Tutti i magistrati di volta in volta in servizio costituiranno la sezione feriale unica e, conseguentemente, si occuperanno di tutti gli affari di competenza della sezione stessa, secondo i criteri di distinzione che si specificheranno di seguito, enucleati in modo da assicurare la presenza in servizio per ciascun settore di magistrati ordinariamente destinati allo svolgimento delle stesse funzioni;
- 7) Non svolgeranno servizio nel periodo feriale i giudici Dr.ssa Annachiara Di Paolo (che ha fatto richiesta in tal senso), Dr.ssa Gerardina Guglielmo (per esigenze di recupero di un numero cospicuo di ferie non godute)

Elenco dei giudici in servizio nella sezione feriale:

dr. Vincenzo Beatrice, dal 27 luglio al 4 Agosto e dal 27 Agosto al 3 Settembre (gg. 15)

dr. Giuseppe De Tullio, dal 27 Agosto al 3 Settembre (gg. 7)

dr. Luigi Buono, dal 6 al 14 Agosto (gg. 8)

dr. Roberto Melone, dal 27 Luglio al 4 Agosto (gg. 8)

dr. Sossio Pellicchia, dal 10 al 18 Agosto (gg. 7)



dr.ssa Patrizia Grasso, dal 16 al 23 Agosto (gg. 7)  
dr. Raffaele Califano, dal 16 al 25 Agosto (gg. 9)  
dr. Antonio Sicuranza, dal 27 luglio al 4 Agosto (gg. 8)  
dr. Gaetano Guglielmo dal 27 Luglio all' 11 Agosto (gg. 14)  
dr.ssa Sonia Matarazzo dal 31 Agosto al 3 Settembre (gg. 3)  
dr. Paolo Cassano dal 6 al 14 Agosto (gg. 8)  
dr. Ciro Luce dal 27 Luglio al 4 Agosto e dall'1 al 3 Settembre (gg. 11)  
dr. Francesco Paolo Feo, dal 24 Agosto al 3 Settembre (gg. 9)  
dr. Pierpaolo Calabrese, dal 24 al 27 Agosto (gg. 3)  
dr.ssa Maria Cristina Rizzi, dal 20 al 30 Agosto (gg. 10)  
dr.ssa Michela Palladino, dal 27 Agosto al 3 Settembre (gg. 7)  
dr.ssa Monica d'Agostino, dal 6 al 18 Agosto (gg. 11)  
dr.ssa Teresa Cianciulli, dal 13 al 18 Agosto (gg. 5)  
dr.ssa Maria Iandiorio, dal 13 al 21 Agosto (gg. 7)  
dr. Vincenzo Landolfi, dal 16 Agosto al 23 Settembre (gg. 7)  
dr.ssa Valentina Pierri, dal 6 al 11 Agosto (gg. 6)  
dr.ssa Francesca Spella, dall'1 al 4 Agosto (gg. 4)  
dr. Pasquale Russolillo, dal 27 Agosto al 3 Settembre (gg. 7)  
dr. Giulio Argenio, dal 27 al 31 Luglio (gg. 4)  
dr. Gennaro Lezzi, dal 28 al 30 Agosto (gg. 3)  
dr. Fabrizio Ciccone, dal 24 Agosto al 3 Settembre (gg. 9)  
dr.ssa Viviana Centola, dal 6 al 9 Agosto (gg. 4)  
dr. Lorenzo Corona, dal 10 al 23 Agosto (gg. 11)  
dr. Luigi Petraccone, dal 31 luglio al 7 Agosto (gg. 7)  
dr. Marcello Polimeno, dal 27 Luglio al 4 Agosto (gg. 8)  
dr. Paola Beatrice, dal 20 al 31 Agosto (gg. 11)

**8) Composizione della sezione feriale con indicazione dei giudici in servizio per settori di competenza**

**Dal 27 Luglio al 4 Agosto:**

**PRESIDENTE:** *dr. Vincenzo Beatrice*

**CIVILE:** *dr. Gaetano Guglielmo; dr. Luigi Petraccone dal 31; dr. Marcello Polimeno*

**PENALE:** *dr. Roberto Melone, per tutto il periodo; dottor Giulio Argenio dal 27 al 31 Luglio; dr.ssa Spella dall'1 al 4 Agosto*

**LAVORO:** *dr. Ciro Luce;*

**G.I.P.:** *dr. Antonio Sicuranza;*

**FALLIMENTI:** *dr. Gaetano Guglielmo*

**Dal 6 al 14 Agosto:**

**PRESIDENTE:** *dr. Luigi Buono*

**CIVILE:** *dr. Luigi Petraccone dall'inizio fino al 7; dr.ssa Valentina Pierri e dr. Gaetano Guglielmo dall'inizio fino all'11; dr. Pellecchia dal 10 alla fine del periodo; dr.ssa Teresa Cianciulli e dr.ssa Maria Iandiorio dal 13 fino alla fine del periodo;*

**PENALE:** *dr. Luigi Buono per tutto il periodo; dr.ssa Liliana Centola dal 6 al 9 Agosto; dr. Lorenzo Corona dal 10*

**LAVORO:** *dr.ssa Monica d'Agostino;*

**G.I.P.:** *dr. Paolo Cassano;*

**FALLIMENTI:** *dr. Gaetano Guglielmo sino all'11; dal 13 dr.ssa Grasso*

**Dal 16 al 25 Agosto:**

**PRESIDENTE:** *dr.ssa Patrizia Grasso fino al 23; poi dr. Raffaele Califano*



**CIVILE:** *dr. Pellecchia e dr.ssa Teresa Cianciulli fino al 18; dr.ssa Iandiorio fino al 21; dr. Maria Cristina Rizzi dal 20 alla fine; dr. Raffaele Califano per tutto il periodo;*

**PENALE:** *dr. Lorenzo Corona fino al 23; dr. Calabrese dal 24;*

**LAVORO:** *dr.ssa Monica d'Agostino fino al 18; dal 20, dr.ssa Paola Beatrice;*

**G.I.P.:** *dr. Vincenzo Landolfi fino al 23; dr. Fabrizio Ciccone dal 24*

**FALLIMENTI:** *dr.ssa Patrizia Grasso fino al 23; dal 24 dr. Francesco Paolo Feo*

**Dal 27 Agosto al 3 Settembre:**

**PRESIDENTE:** *dr. Vincenzo Beatrice;*

**CIVILE:** *dr. Giuseppe De Tullio; dr. Pasquale Russolillo; dr.ssa Michela Palladino per tutto il periodo; dr.ssa Maria Cristina Rizzi fino al 30;*

**PENALE:** *dr. Calabrese fino al 27; dr. Gennaro Lezzi dal 28 al 30; dr.ssa Sonia Matarazzo dal 31 Agosto al 3 Settembre;*

**LAVORO:** *dr.ssa Paola Beatrice sino al 31 Agosto; dall'1 al 3 dr. Ciro Luce;*

**G.I.P.:** *dr. Fabrizio Ciccone;*

**FALLIMENTI:** *dr. Francesco Paolo Feo*

**Disposizioni per la composizione dei collegi:**

il Tribunale, la sezione feriale unica, la Corte d'Assise e tutti i collegi saranno presieduti dal Presidente della sezione feriale; la Corte d'Assise sarà composta, come giudice *a latere*, dal magistrato penale in servizio;

I collegi civili saranno composti dal Presidente di cui sopra, dal magistrato relatore e dal magistrato civilista più anziano in servizio. Il collegio fallimentare sarà composto dal Presidente, dal giudice addetto ai fallimenti e dal magistrato civilista più anziano in servizio.

I collegi in materia di lavoro saranno composti dal Presidente, dal giudice del lavoro e dal civilista più anziano in servizio.

I collegi penali, compresi quelli per le eventuali direttissime, saranno composti dal Presidente, dal giudice penale relatore e dal più anziano dei magistrati civilisti in servizio. Medesima sarà la composizione dei collegi competenti a trattare i procedimenti in materia di misure cautelari reali (fino al 31 luglio).

I collegi per le misure di prevenzione contro persone socialmente pericolose saranno composti dal Presidente, dal magistrato penale in servizio e dal magistrato civilista più anziano in servizio.

#### **9) Giudizi direttissimi:**

I procedimenti con il rito direttissimo saranno trattati, se monocratici, dall'unico giudice penale in servizio. I procedimenti con il rito direttissimo collegiali verranno trattati dal collegio composto con il criterio già specificato in precedenza al punto 9).

Questa previsione riguarda anche il 15 Agosto.

#### **10) Criteri di distribuzione ed effettuazione del lavoro:**

Ai fini dell'assegnazione dei procedimenti, il Presidente del Tribunale terrà conto delle specializzazioni che hanno guidato la formazione della tabella feriale e dei limiti di trattabilità ex l. 7 ottobre 1969 n. 742.

Pertanto la materia di competenza dei G.i.p. - G.u.p. sarà assegnata interamente al G.i.p. di turno, quella del lavoro andrà di diritto al Giudice del lavoro presente in servizio, quella fallimentare al magistrato assegnato al settore ed, infine, quella penale verrà assegnata al giudice penale; le funzioni di giudice tutelare andranno svolte dal magistrato civilista più giovane in servizio.

Per il settore civile, l'assegnazione sarà effettuata a scorrimento fra i magistrati civilisti in servizio, secondo i criteri automatici vigenti nel periodo ordinario di lavoro. Tale criterio andrà applicato anche a tutti i ricorsi introduttivi dei procedimenti che devono esser trattati nel periodo feriale depositati in Cancelleria dal 12 Luglio 2018. Da tale data sino al 26 Luglio 2018, alla designazione ed alla fissazione dell'udienza provvederà il Presidente della seconda sezione civile. Nel periodo feriale provvederà il magistrato avente le funzioni di Presidente.

In relazione ad alcuni procedimenti civili ed ad alcune eventualità, peraltro non infrequenti, che possono profilarsi, occorre stabilire regole particolari:

A) Qualora, per i procedimenti civili da trattarsi nel periodo feriale iscritti tra il 12 ed il 26 luglio, vi sia richiesta, motivata con specifiche argomentazioni, di decreto urgente *inaudita altera parte*, saranno anzitutto individuati il giudice civile assegnatario e l'udienza di comparizione delle parti secondo il criterio c.d. "feriale"; l'udienza sarà annotata sulla copertina del fascicolo.

Il fascicolo sarà quindi trasmesso al giudice civile assegnatario.

Ove egli ritenga di non pronunciare il chiesto provvedimento *inaudita altera parte*, emetterà decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé stesso, la quale coinciderà con quella pre-individuata.

Ove ritenga di accordare il chiesto provvedimento *inaudita altera parte*, il giudice fisserà udienza al martedì o al giovedì, cadenti in periodo feriale, coincidenti con il 15° giorno dell'emissione del provvedimento. In caso di mancata coincidenza, l'udienza sarà fissata al martedì o al giovedì immediatamente successivi.

La fissazione sarà dinanzi a sé stesso, se in servizio alla data dell'udienza.

Ove il giudice designato non sia in servizio in tale data, egli fisserà la comparizione delle parti "dinanzi al giudice civile che sarà designato dal magistrato avente le funzioni di Presidente alla data dell'udienza" (così testualmente in decreto). La



designazione avverrà quindi a cura del detto Presidente all'inizio del suo periodo di servizio, secondo criterio rotativo, partendo dal giudice civile meno anziano in servizio.

B) Qualora, per i procedimenti civili da trattarsi nel periodo feriale ed iscritti nel periodo che va dal 27 Luglio al 3 Settembre, vi sia richiesta motivata con specifiche argomentazioni, di decreto urgente *inaudita altera parte*, il magistrato avente funzioni di Presidente alla data dell'iscrizione assegnerà il procedimento ad uno dei giudici civili in servizio, secondo criterio rotativo partendo dal più anziano.

Il fascicolo sarà quindi trasmesso al giudice assegnatario.

Ove egli ritenga che non vada pronunciato il chiesto provvedimento *inaudita altera parte*, restituirà gli atti al Presidente il quale riassegnerà il procedimento secondo il criterio a scorrimento ed emetterà decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato.

Ove il giudice ritenga di accordare il richiesto provvedimento *inaudita altera parte*, fisserà udienza al martedì o al giovedì, cadenti nel periodo feriale, coincidenti con il 15° giorno dell'emissione del provvedimento. In caso di mancata coincidenza, l'udienza sarà fissata al martedì o al giovedì immediatamente successivi. La fissazione sarà dinanzi a sé stesso, se in servizio alla data dell'udienza.

Ove il giudice non sia in servizio in tale data, egli fisserà la comparizione delle parti "dinanzi al giudice civile che sarà designato dal magistrato avente le funzioni di Presidente alla data dell'udienza" (così testualmente in decreto). La designazione avverrà quindi a cura del detto Presidente all'inizio del suo periodo di servizio secondo criterio rotativo, partendo dal giudice civile meno anziano in servizio.

Ove il 15° giorno dall'emissione del provvedimento ricada fuori dal periodo feriale, il giudice che emette il provvedimento fisserà la comparizione delle parti dinanzi a sé stesso.

C) I procedimenti per convalida di sfratto, per i quali l'intimante ha fissato udienza cadente nel periodo feriale, saranno celebrati dai giudici civili in servizio nel periodo nel quale si colloca l'udienza fissata, designati secondo criterio rotativo, a partire dal meno anziano. In ogni caso, ove l'udienza fissata ricada in giorni diversi dal martedì e dal giovedì, essa si intende rinviata d'ufficio al più vicino di detti giorni.

Nel caso di astensione, ricusazione o di impedimento di un magistrato in servizio, quest'ultimo verrà sostituito dal magistrato più giovane del settore di appartenenza; in mancanza, dal magistrato più giovane in servizio. Ove tali ipotesi riguardino il G.I.P. o il giudice penale, essi verranno sostituiti rispettivamente dal giudice penale e dal G.I.P.

**Si richiama particolarmente l'attenzione sul seguente principio, correlato alla successione di magistrati nella stessa funzione in archi di tempo abbastanza brevi: una volta assegnatogli un affare o procedimento, ciascun magistrato ne curerà l'espletamento e, se necessario, la programmazione in modo che esso sia da lui completato, anche eventualmente dopo il periodo feriale.**

**All'infuori dei casi di cui ai precedenti punti A) e B), solo in caso di assoluta ed inderogabile necessità è consentito che il Giudice assegnatario di un procedimento fissi la prosecuzione dello stesso avanti ad altri magistrati sopravvenienti nel corso del periodo feriale, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale cui lo stesso Giudice dovrà prontamente trasmettere gli atti prima di disporre il rinvio al magistrato sopravveniente.**

#### **11) Giorni d'udienza:**

**martedì:** ore 9,30: udienza penale e riti penali collegiali e monocratici; ore 10,00: collegio civile; ore 11.00 udienza monocratica civile e udienza monocratica del lavoro; ore 12,00: misure di prevenzione contro persone socialmente pericolose;

**giovedì:** ore 9.30: udienza penale e riti penali collegiali e monocratici o della Corte d'Assise; ore 10,00: udienza monocratica civile;

**venerdì:** ore 9,30: udienza penale e riti penali collegiali e monocratici; ore 10,00: collegio lavoro; ore 11,00: udienza monocratica del lavoro.

I turni per le direttissime monocratiche e collegiali sono assicurati, tutti i giorni, dai magistrati in servizio, secondo il turno previsto e le modalità di composizione del collegio penale.

**Nei giorni in cui non v'è udienza, i giudici in servizio rimangono competenti a provvedere sugli eventuali affari urgenti e pertanto è assolutamente indispensabile assicurare la presenza o comunque la immediata reperibilità; tale principio è stato ribadito nella "nota ricognitiva" già più volte citata, che ha pure chiarito che la giornata del sabato è peculiare, non essendo previsto normalmente a livello tabellare (anche nel periodo feriale) lo svolgimento di udienze ordinarie e che pertanto la presenza del magistrato in ufficio non è richiesta, salva la garanzia di pronta reperibilità, soprattutto per i giudizi direttissimi.**

Salvi i casi innanzi individuati nei quali provvede il giudice assegnatario, nello stesso decreto di designazione del giudice o del collegio che dovrà trattare un procedimento nel periodo feriale, il Presidente della sezione feriale provvederà a fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice od al collegio designato, fissando pure il termine entro il quale il ricorrente (ovvero la Cancelleria, a seconda del tipo di procedimento) dovrà provvedere alla notifica alla controparte dell'atto introduttivo del procedimento e del provvedimento di designazione.

## **12) Disciplina delle ferie dei magistrati e del recupero delle ferie residue**

In linea di principio, ai sensi delle disposizioni del C.S.M., il godimento delle ferie da parte dei magistrati deve avvenire nel periodo feriale. Il godimento delle ferie al di

fuori di tale periodo è consentito per esigenze di servizio ovvero laddove esistano peculiari esigenze dell'interessato, sempre che siano conciliabili con quelle dell'ufficio. In ogni caso le ferie non godute dovranno esser recuperate nel primo semestre dell'anno successivo.

Tuttavia, pur in presenza di una maggiore elasticità concessa dalla disciplina consiliare delle ferie, rimane l'esigenza di tempestiva programmazione del recupero delle ferie non godute, tale tuttavia da contemperare le esigenze di riposo del magistrato per periodi continuativi con le esigenze dell'ufficio, con particolare riferimento al fatto che non si dispongano rinvii od udienze nei giorni di programmata fruizione delle ferie residue.

Il periodo da preferire per il recupero delle ferie va individuato sin d'ora, in virtù delle indicazioni provenienti dal CSM, in quello immediatamente postferiale od in quello delle feste natalizie o pasquali, in questo caso dopo accordi all'interno della sezione di appartenenza. Qualora il recupero delle ferie residue non avvenga nel periodo natalizio il magistrato sarà tenuto, poiché nessuna sospensione delle attività è previsto in tale periodo, a fissare regolarmente le udienze ed a svolgere tutte le funzioni di competenza. I magistrati inseriti in collegi giudicanti penali dovranno possibilmente concordare il godimento delle ferie residue negli stessi periodi, in modo tale da evitare che l'assenza di uno solo dei componenti del collegio possa paralizzare l'attività del collegio stesso. Ciò potrà esser assicurato con un'adeguata e tempestiva programmazione dei periodi di ferie, durante i quali non dovranno esser fissate udienze.

In attuazione di quanto testé detto, la richiesta di ferie residue andrà trasmessa al Presidente del Tribunale che acquisirà il parere del Presidente di sezione per quanto concerne le udienze collegiali, indicando espressamente se nei giorni cui si riferisce la richiesta di ferie risultino fissate udienze od altri turni.

Come stabilito dal CSM nella circolare del 27 Marzo 2015 – prot. 6199/2015 -, è possibile la fruizione anticipata frazionata delle ferie. A tale riguardo va chiarito che la presenza di impegni di udienza non potrà esser di per sé considerata come ostantiva all'esercizio del diritto alle ferie (anche in relazione alle richieste di un solo giorno di ferie); né, di contro, potrà consentirsi che il recupero delle ferie in via anticipata e frazionata avvenga richiedendo singoli giorni di udienza, secondo le modalità disciplinate dalle circolari già menzionate.

Per quanto riguarda il giorno del sabato, ne va ribadita la natura non festiva; il magistrato è da ritenersi in congedo per il giorno del sabato nel caso in cui abbia chiesto le ferie per il venerdì precedente ed il lunedì successivo, salvo che non garantisca, con espressa dichiarazione, la pronta reperibilità per il compimento di atti o la presenza in ufficio per il giorno del sabato.

Permane per il dirigente dell'Ufficio la facoltà, a ridosso dalla scadenza del semestre previsto per il godimento delle ferie, di collocare in ferie d'ufficio il magistrato che non abbia tempestivamente richiesto di godere delle ferie residue entro il termine finale suddetto.

Inoltre, l'esigenza di effettività delle ferie impone che il magistrato che “debba personalmente compiere atti od attività, inclusa la redazione od il deposito di provvedimenti caratterizzati da urgenza, possa richiedere di essere richiamato in servizio con almeno sette giorni di anticipo” ed ovviamente per il giorno od i giorni strettamente necessari.

Va infine affermato il diritto del magistrato di fruire a titolo di riposo di altre quattro giornate per festività soppresse entro l'anno solare di maturazione e senza possibilità di recupero nel semestre successivo, oltre alle due già riconosciute d'ufficio in aggiunta al congedo ordinario, per le quali potrà proporre domanda in qualsiasi momento, fatte salve le esigenze dell'Ufficio. La concessione delle festività soppresse potrà esser

negata o convertita in concessione di fruizione di ferie residue laddove ciò si imponga per consentire il pieno godimento delle ferie residue entro il primo semestre dell'anno successivo.

**Infine, i Magistrati sono pregati di indicare alla Segreteria Generale – con anticipo di almeno 10 giorni rispetto a quello di partenza – un recapito presso cui esser rintracciati durante il periodo in cui saranno in ferie, per l'eventualità di sopravvenienti esigenze di Ufficio.**

**13) Procedura di approvazione:**

Il presente progetto sarà trasmesso al Presidente delle Corte d'Appello ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino.

Sarà inoltre depositato in Segreteria, con avviso ai Magistrati del Tribunale.

Avellino, 2 maggio 2018



**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**

**Dott. Vincenzo Beatrice**